

**REGOLAMENTO DI ATENEUM PER IL CONFERIMENTO DI
BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM E PER ATTIVITÀ DI RICERCA
(emanato con decreto rettorale 18 febbraio 2016 n. 51)**

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto*)
- Articolo 2 (*Finanziamento, durata, importo*)
- Articolo 3 (*Destinatari delle borse*)
- Articolo 4 (*Bando di selezione*)
- Articolo 5 (*Commissione giudicatrice e procedure di selezione*)
- Articolo 6 (*Conferimento della borsa*)
- Articolo 7 (*Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo*)
- Articolo 8 (*Diritti e doveri dei titolari di borsa*)
- Articolo 9 (*Sospensione, decadenza o rinuncia*)
- Articolo 10 (*Incompatibilità*)
- Articolo 11 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla vigente normativa in materia, il conferimento di borse finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione post-lauream e di borse per attività di ricerca.
2. Le borse hanno come oggetto lo svolgimento di programmi di studio e/o ricerca presso le strutture dell'ateneo.
3. Le attività di ricerca alle quali è finalizzata la borsa non possono essere attività proprie delle prestazioni libero-professionali o del lavoro dipendente.

Articolo 2

(*Finanziamento, durata, importo*)

1. Le borse sono finanziate su fondi esterni provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario, ad eccezione degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.
2. Le borse hanno durata non superiore a 12 mesi, salvo giustificato motivo legato alle necessità dei programmi di ricerca che provvedono al finanziamento.
3. Le borse possono essere rinnovate su richiesta motivata del responsabile scientifico e previa verifica della copertura finanziaria entro 30 giorni dalla scadenza, una sola volta e per un periodo aggiuntivo non superiore a 12 mesi.
4. L'importo annuale di una borsa non deve essere superiore all'importo minimo lordo annuo di un assegno di ricerca stabilito dalle norme in vigore, salvo necessità specifiche del programma di ricerca che la finanzia, e dovrà essere determinato in proporzione per i periodi inferiori all'anno. Le borse sono corrisposte in rate mensili posticipate.

Articolo 3

(*Destinatari delle borse*)

1. Possono essere destinatari delle borse di cui al presente regolamento coloro che, senza limitazione di età e cittadinanza, sono in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, che non deve essere inferiore alla laurea triennale, o di idoneo titolo accademico conseguito all'estero, nonché di curriculum formativo e scientifico adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 5, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. È possibile prescindere dall'emanazione del bando e delle relative procedure di selezione, indicati nel presente regolamento, nel caso di soggetti già selezionati sulla base di specifici requisiti e procedure nell'ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, europei o internazionali finanziati dall'Unione Europea, dal MIUR o da altri ministeri e da enti pubblici o privati italiani e stranieri. In tal caso la borsa avrà durata corrispondente alla vigenza del progetto finanziato.
3. In tutti i casi si applicano le condizioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 10.

Articolo 4

(*Bando di selezione*)

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.
2. Il bando di selezione, emanato con decreto del rettore, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - estremi della delibera di approvazione della convenzione o del progetto di ricerca nell'ambito della quale viene finanziata e bandita la borsa;
 - oggetto del programma di studio o di ricerca nell'ambito del quale si svolgeranno le attività del borsista;
 - responsabile scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività del borsista;
 - indicazione della struttura presso la quale il borsista dovrà svolgere la propria attività;
 - durata e importo della borsa;
 - requisiti di ammissione e cause di esclusione;
 - titoli valutabili;
 - modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - modalità di svolgimento del colloquio, se previsto, e valutazione;

TORNA ALL'INDICE

- disposizioni in merito alla pubblicità degli atti.

Il bando e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati all'albo ufficiale e nel sito web dell'ateneo.

Articolo 5

(Commissione giudicatrice e procedure di selezione)

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore ed è composta da almeno tre docenti di ruolo afferenti a settori scientifico disciplinari affini alla tematica di ricerca. La commissione può essere integrata da uno o più componenti designati dal soggetto finanziatore in qualità di esperti, garantendo che il numero dei componenti della commissione risulti comunque dispari.
2. La commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando e l'eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, se previsto dal bando di selezione.
3. La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato con l'attribuzione del relativo punteggio, e nel successivo colloquio, se previsto. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero possono sostenere il colloquio, se previsto, anche attraverso mezzi telematici, con modalità che consentano l'accertamento dell'identità personale.
4. Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice redige il verbale nel quale viene riportata la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, e individua il vincitore.
5. Per la nomina dei vincitori, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età anagrafica.
6. Gli atti sono approvati con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento, pubblicato all'albo ufficiale dell'università e pubblicizzato nel sito web dell'ateneo.

Articolo 6

(Conferimento della borsa)

1. La borsa viene conferita con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 7

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Alle borse di cui al presente regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente.
2. Il dirigente dell'area infrastrutture provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di studio e di ricerca.

Articolo 8

(Diritti e doveri dei titolari di borsa)

1. Il borsista è tenuto a svolgere l'attività studio o di ricerca in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, nonché a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
2. Al termine del periodo di fruizione della borsa, il borsista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all'università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'ateneo.
4. Il borsista è tenuto a rispettare il codice etico e il codice di comportamento dell'Università luav di Venezia, nonché i regolamenti interni dell'ateneo.

Articolo 9

(Sospensione, decadenza o rinuncia)

1. A richiesta del borsista, l'attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
2. Il borsista è tenuto a comunicare al responsabile scientifico e agli uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate.

TORNA ALL'INDICE

3. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca o di mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento, con provvedimento adeguatamente motivato del dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, sentito il responsabile scientifico, è dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.

4. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al responsabile scientifico e al dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.

Articolo 10
(*Incompatibilità*)

1. Le borse di cui al presente regolamento sono incompatibili con:

- a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c) assegni di ricerca;
- d) rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.

2. I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico e a condizione che:

- a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca di cui alla borsa;
- b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal borsista;
- c) non rechi pregiudizio all'università, in relazione alle attività svolte.

Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Articolo 11
(*Norme finali*)

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.